

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 10/2/2014

Oggetto: Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori Comunali: Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE		X
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE		X
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
			Totale	3	2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 441 del 5/7/1982 che dispone norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolare di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti, fra cui anche i Consiglieri Comunali ed i componenti della Giunta Comunale;

Visti gli artt. 14 e 47 del D. Lgs. 33 del 14/3/2013, con i quali vengono sanciti gli obblighi riguardante la pubblicità dei dati concernente i componenti degli organi di indirizzo politico; e le relative sanzioni per la mancata fornitura di tali dati o la loro mancata pubblicazione;

Visto lo Statuto Comunale che all'art. 12 comma 11 prevede l'obbligo per ogni Consigliere di comunicare annualmente il reddito posseduto, distinto dal reddito connesso al mandato;

Visto quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 13/5/2013, che prevede la pubblicazione sul sito comunale nella pagina della trasparenza, la situazione reddituale di coloro che rivestono incarichi politici nel Comune di Buccino;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Trasparenza del Comune di Buccino, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera "A";

Visto altresì gli schemi di dichiarazione da rilasciare da parte di Assessori e Consiglieri Comunali che si allegano al Regolamento di cui ai punti precedenti;

Dato atto che la presente deliberazione si configura come proposta deliberativa al Consiglio Comunale, Organo competente a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la Pubblicità della Situazione Patrimoniale degli Amministratori Comunali (legge 441 del 5/7/1982 come modificato con D. Lgs. 33 del 14/3/2013) che si allega alla presente sub lettera "A" completo dei modelli di dichiarazione che gli Amministratori Comunali debbono presentare;
- 3) Di trasmettere la presente al Presidente del Consiglio Comunale per la sua collocazione all'o.d.g. del primo Consiglio Comunale valido;
- 4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma del D. Lgs.267/2000, con separata ed unanime votazione.



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (Legge 5/7/1982 n. 441 come modificato con D. Lgs.
14/3/2013 n. 33).

INDICE

- ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
 - ART. 2 – OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE IN CARICA
 - ART. 3 – OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA
 - ART. 4 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA
 - ART. 5 – SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL
CONIUGE DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
DELL'AMMINISTRATORE
 - ART. 6 – MODULI DELLA DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI
PATRIMONIALI
 - ART. 7 – VARIAZIONI SCADENZE FISCALI
 - ART. 8 – PRIMA APPLICAZIONE
 - ART. 9 – DIFFIDA AD ADEMPIERE
 - ART. 10 – INOTTEMPERANZA E SANZIONI
 - ART. 11 – PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI
AMMINISTRATORI
 - ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE
- APPENDICE NORMATIVA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli Amministratori Comunali, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 441⁽¹⁾ del 5/7/1982 e al D. Lgs. n. 33⁽²⁾ del 14/3/2013, delle norme di cui al Piano triennale della Trasparenza, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 13/5/2013, e di quanto previsto dall'art. 12 comma 16 dello Statuto Comunale, secondo le norme e le modalità del presente Regolamento.

ART. 2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE IN CARICA

Gli Amministratori, entro **tre mesi** dalla convalida degli eletti o dalla nomina, sono tenuti a depositare presso l'Ufficio Segreteria del Comune:

1. una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*";
2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4³ della Legge n. 659 del 18/11/1981 "Modifiche ed integrazioni alla L. n.195 del 2/5/1974, sul controllo dello Stato al finanziamento di partiti politici" relative agli eventuali contributi ricevuti.

ART. 3 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Gli Amministratori in carica depositano **entro il 31 ottobre** di ogni anno, un'attestazione concernente la situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 e copia della dichiarazione dei redditi.

ART. 4 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA

Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, depositano una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2.

Entro il **31 ottobre** successivo alla data di cessazione della carica gli stessi Amministratori sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o rinnovo della nomina senza interruzione degli Amministratori cessati dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale o della Giunta.

¹ La Legge n.441/1982, come modificata dal D.Lgs. n.33/2013, è interamente riportata nell'appendice normativa.

² E' riportato nell'appendice normativa il testo degli articoli 14 e 47 del D.Lgs.33/2013.

³ E' riportato nell'appendice normativa il testo dell'art.4, comma 3, della Legge n.659/1981.

ART. 5
**SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE
DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
DELL'AMMINISTRATORE**

Gli Amministratori all'atto del deposito di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 rilasciano un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado (ai sensi degli artt.74,75 e 76 del Codice Civile, sono parenti entro il 2° grado: 1) in linea retta: il padre, la madre, i figli, o nipoti *ex filio*, il nonno e la nonna; 2) in linea collaterale: i fratelli e le sorelle), se gli stessi vi consentono.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n. 1 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della dichiarazione dei redditi.

Peraltro, gli Amministratori sono esonerati dall'adempimento di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non vi consentano; in questo caso gli Amministratori dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non consentono che venga dichiarata la loro situazione patrimoniale e dei redditi.

ART. 6
MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati su moduli rilasciati dal competente Ufficio di Segreteria Comunale.

ART. 7
VARIAZIONI SCADENZE FISCALI

Nel casi le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi vengano modificate, i termini di cui ai precedenti articoli 3 e 4, comma 2, saranno adeguati alle nuove scadenze.

ART. 8
PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le incombenze di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, vanno evase entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e con riferimento ai redditi ed alla situazione patrimoniale del 2012.

ART. 9
DIFFIDA AD ADEMPIERE

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, il Responsabile della Trasparenza (Segretario Comunale) diffida gli Assessori e i Consiglieri inadempienti a provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.

Se gli Amministratori diffidati non adempiono nei termini di cui al precedente comma, il Responsabile della Trasparenza ne da notizia per iscritto al Presidente del Consiglio che, fatto salvo il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo, iscriverà l'argomento, quale informazione, tra gli oggetti all'ordine del giorno della prima riunione dell'Organo Consiliare elencando gli Assessori ed i Consiglieri inadempienti.

⁵ E' riportato nell'appendice normativa il testo degli articoli 16 e 18 della Legge n.689/1981.

ART. 10 INOTTEMPERANZA E SANZIONI

Decorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni o dei dati di cui al presente Regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila), ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013. Essa parte dal minimo per raddoppiare ad ogni anno di inottemperanza secondo il seguente schema:

- 1° anno Euro 500,00;
- 2° anno Euro 1.000,00;
- 3° anno Euro 2.000,00;
- 4° anno Euro 4.000,00;
- 5° anno Euro 8.000,00.

Il Responsabile della Trasparenza provvede alla istruttoria ed irrogazione della sanzione.

Il Responsabile della Trasparenza accerta e contesta le eventuali violazioni. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta⁽⁵⁾.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito Internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 11 PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

La situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi degli Amministratori, è pubblicata sul sito internet dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" sino alla cessazione dell'incarico o del mandato: E' altresì pubblicata, con le medesime modalità, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, qualora essi abbiano acconsentito al deposito come previsto al precedente articolo 5.

In caso di mancato assenso alla dichiarazione della propria situazione patrimoniale da parte dei parenti entro il secondo grado, sul sito verrà riportata la dicitura "mancato consenso"! Il mancato consenso dei parenti non comporta a carico degli stessi nessuna delle sanzioni di cui all'art.10 del presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 1 lettera "F" del D. Lgs.33 del 14/3/2013.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.

APPENDICE NORMATIVA

(Nota 1 all'art.1)

Legge 5 luglio 1982, n. 441.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;
- 4) ai consiglieri comunali e ai componenti della giunta comunale;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

5. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

7. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

8. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

9. Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

10. Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

11. Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli comunali, su apposito bollettino.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione espresse in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

13. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

14. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

15. Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

16. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

(Nota 2 all'art.1):

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 47 *Sanzioni per casi specifici*

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Nota 3 all'art.2)

Legge 18 novembre 1981, n.659

Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Art.4, comma 3:

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

(Nota 4 all'art.5)

Codice Civile

Art. 74 Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Art. 75 Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra

Art. 76 Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

(Nota 5 all'art.9)

Legge 24 novembre 1981, n.689

Modifiche al sistema penale.

Art. 16 Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 18 Ordinanza-Ingunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.


Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

DICHIARAZIONE STATO PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

In adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 14 del D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e di quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ in qualità di Consigliere/Assessore/Sindaco del Comune di Buccino

DICHIARA

vero la situazione personale:

REDDITO ANNUALE DICHIARATO, COMPLESSIVO LORDO RELATIVI ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ANNO 201 _____	REDDITO EURO _____
----------------	--------------------

BENI IMMOBILI

posseduti alla data della presente dichiarazione

NATURA T: Terreno F: Fabbricato	Diritto reale di Proprietà percentuale	Ubicazione Città e Provincia	Categoria Catastale	Valore/Rendita
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Posseduti alla data della presente dichiarazione

TIPOLOGIA	MODELLO	ANNO IMMATRICOLAZ.

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATE

Alla data della presente dichiarazione

TIPOLOGIA A = Azioni Q = Quote	DENOMINAZIONE SOCIETA'	PERCENTUALE QUOTA/NUMERO AZIONI	VALORE

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA'

Alla data della presente dichiarazione con indicazione ultimo compenso

TIPOLOGIA INCARICO A = AMMINISTRATORE S = SINDACO	DENOMINAZIONE SOCIETA'	COMPENSO ANNUO

ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Alla data della presente dichiarazione con riferimento ai compensi dell'ultimo anno

CARICA	DENOMINAZIONE ENTE	TIPOLOGIA ENTE: PUB = Pubblico PRI = Privato	COMPENSO ANNUO

ASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Alla data della presente dichiarazione con riferimento ai compensi dell'ultimo anno

DENOMINAZIONE INCARICO	COMPENSO ANNUO

SITUAZIONE FAMILIARI ENTRO IL II GRADO DI PARENTELA

Si allegano n. _____ dichiarazioni analoghe a quella del sottoscritto relative situazione patrimoniale relativa al reddito annuo, beni mobili ed immobili posseduti, partecipazione in società quotate o non quotate, nonché all'esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di società relative a parenti entro il II grado

OVVERO

da atto che, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 14 comma f) del D. Lgs. 33/2013 il coniuge non separato e/o i parenti entro il II grado (o i seguenti parenti entro il II grado, se soltanto alcuni hanno prodotto la dichiarazione, _____).

Hanno espressamente dichiarato di non consentire alla pubblicazione della situazione patrimoniale relativa al reddito annuo, ai beni mobili ed immobili posseduti, alla partecipazione in società quotate o non quotate, nonché all'esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di società.

Infine io _____ sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Il sottoscritto _____

INOLTRE

ai fini di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Comunale di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ per quanto riguarda le spese elettorali sostenute nella campagna elettorale del _____ in occasione della propria elezione alla carica di Sindaco/Consigliere Comunale

DICHIARA

- Spesa totale campagna elettorale Euro _____
- Contributi ottenuti da privati Euro _____
- Obbligazioni o debiti assunti Euro _____

OVVERO

di essersi avvalso esclusivamente di materiale e di mezzi di propaganda predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla fondazione politica della cui lista ha fatto parte.

Infine Io _____
sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Buccino, _____

Firma



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

OGGETTO: Dichiarazione sullo stato patrimoniale degli Amministratori e sulle spese elettorali.

Al Sig. Segretario Comunale

S E D E

Il sottoscritto _____ Consigliere Comunale/Sindaco del
Comune di Buccino, in allegato alla presente, trasmette la dichiarazione di cui all'oggetto, in
ossequio all'art. 2 e 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____.

Buccino, li _____

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 20 MAR. 2014 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 20 MAR. 2014

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Gerardo Rosania

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 20 MAR. 2014



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 20 MAR. 2014



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Rosania

